

**ATTO DEL GOVERNO**  
**SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul  
funzionamento del Consiglio della magistratura militare e  
sull'ordinamento giudiziario militare

*(Parere ai sensi dell'articolo 40, commi 1, 2, lettere d) ed e), e 3  
della legge 17 giugno 2022, n. 71)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 7 novembre 2023)**

---



*Al Ministro*  
*per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XIX/D43/23

Roma, 07-11-2023

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 25 settembre 2023, recante «Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della legge 17 giugno 2022, n. 71».

Cordialmente

Sen. Luca Ciriani

---

Sen. Ignazio LA RUSSA  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA



## *Relazione illustrativa*

Il presente decreto introduce, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 40 della legge n. 71 del 2022, alcune modifiche alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel corpo del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

Si tratta di modifiche che possono essere immediatamente attuate, in base al potere attribuito dalla delega contenuta nel citato articolo 40, atteso che riguardano criteri di delega specifici per la giustizia militare ovvero norme della legge n. 71 del 2022 di diretta applicazione, che non necessitano quindi della previa attuazione con i decreti legislativi in materia di giustizia ordinaria.

L'articolo 40 della citata legge n. 71 stabilisce infatti che *“Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi (...) in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell'ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili”*: ciò significa che, fatto salvo il rispetto del termine di “due anni dalla scadenza del termine per l'esercizio della delega” prevista per l'ordinamento giudiziario ordinario, la delega in materia di ordinamento giudiziario militare non è vincolata all'adozione dei decreti delegati “ordinari” nelle materie che non vi dipendono direttamente.

Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi per l'attuazione delle nuove norme ordinamentali ordinarie, vengono da subito adottate le modifiche all'ordinamento militare di seguito descritte, il cui contenuto si caratterizza in particolare per l'urgenza di assicurare la presenza di ulteriori due componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare (come prevista dalla legge di delega) fin dalle imminenti e prossime elezioni per il rinnovo dell'organo di autogoverno, in scadenza il 30 settembre 2023.



**L'articolo 1**, nella premessa, richiama i principi e criteri direttivi applicabili nell'esercizio della delega.

Con la **lettera a)** del comma 1 dell'articolo si introduce, nell'elenco delle funzioni della magistratura militare, elencate all'articolo 52, comma 3, una lettera *c-bis*) che prevede le funzioni semidirettive requirenti di primo grado del Procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare. Questo intervento serve ad attuare la delega prevista dall'articolo 40, comma 2, lettera *d)* della legge di delegazione. A tale intervento dovrà poi seguire la modifica delle piante organiche della magistratura militare (con soppressione di un posto di sostituto procuratore militare per ciascuna Procura e la sua sostituzione con il posto di Procuratore militare aggiunto) che, a norma dell'articolo 59, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010, si effettua “con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare”.

La **lettera b)** prevede una norma di mero adeguamento formale dell'articolo 53, a seguito della previsione della precedente lettera *a)*: essendo inserita la nuova funzione di procuratore militare aggiunto presso il Tribunale militare, va stabilito – in analogia alle funzioni semi-direttive giudicanti di primo grado di presidente di sezione, il requisito di anzianità richiesto. Stante l'equiparazione di grado con il presidente di sezione di Tribunale militare, anche per il procuratore militare aggiunto presso il Tribunale militare è stata prevista almeno la seconda valutazione di professionalità.

La **lettera c)** prevede che per gli uffici di Procura militare presso il Tribunale militare sia prevista, coerentemente con la previsione della nuova figura di procuratore aggiunto militare della Repubblica, la corrispondente posizione di organico.

**L'articolo 2** introduce le modifiche necessarie al fine di esercitare la delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera *e)*, della legge n. 71 del 2022.

Prima della nuova disposizione, l'articolo 60 del decreto legislativo n. 66 del 2010 prevedeva che il Consiglio della magistratura militare fosse composto da cinque componenti, di cui due di diritto (il Presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e il Procuratore generale militare presso la medesima Corte, membro di diritto), un componente “laico” scelto d'intesa tra i Presidenti delle Camere (con le funzioni di vice presidente) e due componenti “togati” eletti fra tutti i magistrati militari e da tutti loro;



con la conseguenza che, nell'organo di autogoverno, i rappresentanti diretti dei magistrati militari rappresentavano la minoranza nel collegio. Tale circostanza risultava peraltro in contrasto con le previsioni della medesima legge n. 71 del 2022, che impone di adeguare la struttura e i compiti del C.M.M. a quelli del C.S.M., nel quale la maggioranza dei "togati" eletti all'interno dell'organo è assolutamente ampia e prevalente.

Per tale motivo la norma di delega autorizza il raddoppio dei componenti elettivi e l'articolo 2 attua tale delega.

Con la **lettera a), punto 1)**, si modifica, in primo luogo, l'articolo 60, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 66 del 2010, prevedendo appunto che i componenti togati elettivi siano quattro, in luogo degli originari due. Con il successivo **punto 2)**, si dispone la sostituzione del comma 2, del medesimo articolo 60. Differentemente da quanto disposto dalla disposizione sostituita, è previsto che - nel corso del mandato - i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo. Qualora fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate. Tale previsione assicura maggiore funzionalità alla magistratura militare, considerata l'esiguità dei magistrati in servizio (attualmente poco meno di 60 unità).

Con la **lettera b)**, sono modificate le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 2, in materia di maggioranza prevista per le delibere consiliari, prevedendo che sia necessario non più il voto di tre componenti, bensì di quattro (che costituisce la nuova maggioranza semplice dei componenti) e prevedendo altresì che almeno due di questi debbano essere componenti elettivi, così armonizzando il nuovo testo alla nuova composizione numerica del Consiglio.

Con la **lettera c), numero 1)**, si muta la previsione di cui all'articolo 64, comma 1, modificandosi la composizione della Commissione uffici direttivi del C.M.M. e adeguando la previsione alla modifica della composizione del Consiglio e al raddoppio dei suoi componenti togati eletti, di cui alla precedente lettera *a*).

In particolare, si prevede che la Commissione sia composta da cinque componenti (in luogo degli originari tre), di cui almeno tre elettivi (in luogo della originaria previsione di un solo componente elettivo); si prevede altresì che la composizione sia rinnovata dopo



un biennio, per permettere anche al componente togato elettivo che non abbia fatto parte della Commissione nel primo periodo di attività, di svolgere questa rilevante funzione.

Al **numero 2)**, si introduce, all'articolo 64, il comma *2-bis* che prevede specifiche regole in materia di vincoli per i componenti eletti del C.M.M. In particolare, la norma prevede che tali componenti non possano proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio.

Come è noto, per i magistrati ordinari vi sono delle specifiche previsioni regolamentari nel d.P.R. n. 916 del 1958 (recante “Disposizioni di attuazione e di coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195, concernente la costituzione e il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, e disposizioni transitorie”), che hanno articolato nel tempo questo divieto in un termine prima di due anni (con la legge n. 44 del 2002), poi di un anno (con il decreto legge n. 90 del 2014), infine eliminandolo del tutto (con l'art. 1, comma 469, della legge n. 205 del 2017). Con l'articolo 38 della legge n. 71 del 2022, questa previsione è stata nuovamente modificata con l'introduzione nell'articolo 30 del citato decreto presidenziale di un termine, molto elevato, di quattro anni.

Tale norma non è mai stata in concreto applicata al Consiglio della magistratura militare ma, in virtù del richiamo compiuto dall'articolo 72 C.O.M. (a norma del quale “*Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa*”) potrebbe astrattamente esserlo, con conseguenze negative rilevanti, escludendo per ben otto anni (i quattro della durata della consiliatura e i quattro successivi) quattro magistrati militari, pari a circa l'8% dell'intero organico, dalla platea dei candidati a posti direttivi e semidirettivi. Deve, quindi, prevalere l'interesse dell'Istituzione ad avere una platea di candidati ai posti di direzione degli uffici che sia numericamente e qualitativamente la più ampia e ricca possibile. La scelta della presente norma è quella di prevedere comunque un limite temporale alla partecipazione del consigliere uscente a procedure concorsuali, ma di individuarlo in maniera ragionevole e commisurata alla articolazione e struttura concreta della magistratura militare, con salvaguardia di tutti gli interessi in gioco.



**L'articolo 3** contiene norme di attuazione. In particolare, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2 e all'articolo 62, comma 3, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 per le modifiche consequenziali delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli (con soppressione di una unità in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di una unità di procuratore militare aggiunto della Repubblica) nonché per l'adeguamento del regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e di ogni disposizione regolamentare e amministrativa che si renda incompatibile con le vigenti disposizioni.

**L'articolo 4** reca una norma di copertura finanziaria prevedendo, nello specifico, che gli oneri per l'aumento delle posizioni elettive all'interno dell'organo di autogoverno ricadano sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.

**L'articolo 5** prevede l'immediata entrata in vigore del presente decreto, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



## Relazione tecnica

Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1) (aumento dei componenti togati elettivi da due a quattro) pari a euro **126.939,23<sup>1</sup>** per il **2024** e pari a euro **155.980,06** annui a regime a decorrere dal **2025**, si provvede con i fondi iscritti sui capitoli 1164/1, 1116/8 e 1111/2. In particolare, gli oneri a regime sono così determinati:

- a) **Spese per indennità di seduta:**
- **capitolo 1164 Articolo 01 P.d.C. 4.06.5.99.06.01** pari complessivamente a 63.580,00 euro (indennità di seduta) + 8.568,00 euro (Plenum)+2.488,00 euro (Disciplinare) = **74.636,00 euro**;
  - Relativi oneri a carico dell'Amministrazione<sup>2</sup> (IRAP su indennità)
  - **capitolo 1111/2** pari complessivamente a **6.344,06 euro**

Le misure e le modalità di corresponsione delle sotto riportate indennità sono state da ultimo definite con delibera 4064 plenum 11 ottobre 2011, di seguito allegata<sup>3</sup>.

Nel dettaglio:

### Indennità di seduta

Indennità di seduta per 1 Consigliere per 1 riunione pari a 2.890,00 euro (+ IRAP 245,65 euro).  
 Indennità di seduta per 2 Consiglieri per 1 riunione pari a 5.780,00 euro (+ IRAP 491,30 euro).  
 L'indennità di seduta è fissata in un importo lordo fisso mensile omnicomprensivo pari ad euro 2.890,00 da erogarsi per 11 mensilità (+ IRAP 2.702,15 euro). Per 2 consiglieri in aumento la spesa totale è pari a **63.580,00 euro** (+ IRAP 5.404,30 euro).

### Indennità di seduta "Plenum"

Indennità di seduta Plenum per 1 Consigliere per 1 riunione pari a 252,00 euro (+ IRAP 21,42 euro).  
 Indennità di seduta Plenum per 2 Consiglieri per 1 riunione pari a 504,00 euro (+ IRAP 42,84 euro).  
 Considerando 17 riunioni (su 11 mesi di attività annui: 1 riunione al mese per 5 mesi e 2 riunioni al mese per 6 mesi) per 2 consiglieri in aumento la spesa totale è pari a **8.568,00 euro** (+ IRAP 728,28 euro).

### Indennità di seduta "Disciplinare"

Indennità di seduta per 1 Consigliere per 1 riunione "disciplinare" pari a 311,00 euro (+ IRAP 26,43 euro).  
 Indennità di seduta per 2 Consiglieri per 1 riunione "disciplinare" pari a 622,00 euro (+ IRAP 52,87 euro).  
 Considerando 4 riunioni all'anno la spesa è pari a **2.488,00 euro** (+ IRAP 211,48 euro).

<sup>1</sup> La scadenza dell'attuale CMM nella vigente composizione è prorogata al 31 gennaio 2024 (termine per gli adempimenti previsti dall'articolo 69, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2010 volti a indire le elezioni per al rinnovo dei componenti del Consiglio della magistratura militare di cui all'articolo 60 del medesimo d.lgs.). Pertanto gli oneri connessi all'aumento di due consiglieri sono calcolati a partire da 1^ marzo 2024 e si riferiscono, quindi, a 9 mesi di attività in luogo degli 11 su cui sono calcolati gli oneri annui a regime.

<sup>2</sup> Le indennità percepite dai membri elettivi del Consiglio rientrano tra i redditi esclusi dall'assoggettabilità ai soli fini contributivi, ai sensi della Circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014.

<sup>3</sup> Pubblicata al seguente link:

[https://www.difesa.it/Giustizia\\_Militare/Documents/TRASPARENZA/INDENNITA\\_SEDUTA\\_CONSIGLIERI\\_MAGISTRATI.pdf](https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/Documents/TRASPARENZA/INDENNITA_SEDUTA_CONSIGLIERI_MAGISTRATI.pdf)





b) **Spesa per indennità di missione (Capitolo 1116 Articolo 08 Missioni Consiglieri)** pari complessivamente a **75.000,00 euro annui**.

Prendendo a riferimento le spese per indennità di missione sostenute negli anni scorsi<sup>4</sup> e considerando che il *trend* del numero di riunioni del Consiglio della magistratura militare è in diminuzione rispetto al passato per effetto di una maggiore concentrazione degli affari trattati, si prevede una spesa totale di € 75.000,00 annui per le spese di missione, considerando - in via prudenziale - che entrambi i due nuovi eletti saranno fuori sede.

Stimando che gli stessi saranno presenti per le attività consiliari mediamente 9 giorni al mese, con una spesa giornaliera per indennità col rimborso “forfettario” di € 367,00 e per spese di viaggio complessive da e per il luogo di residenza, si prevedono le seguenti spese sul Capitolo 1116 articolo 08:

Esercizio Finanziario	Diaria	Giorni di presenza mensili	Mesi di presenza	Spese di Viaggio	TOTALE	
2024	€ 367,00	9	9	€ 955,00	€ 30.682,00	
					Per singolo consigliere	
					Per due Consiglieri	€ 61.364,00
2025	€ 367,00	9	11	€ 1.167,00	€ 37.500,00	
					Per singolo consigliere	
					Per due Consiglieri	€ 75.000,00
2026	€ 367,00	9	11	€ 1.167,00	€ 37.500,00	
					Per singolo consigliere	
					Per due Consiglieri	€ 75.000,00

L'art. 2, comma 1, lettera a) numero 2, sostituisce il comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 66/2010 disponendo che i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante la “Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia”, ha operato una riduzione degli uffici giudiziari militari, anche in considerazione della riduzione del numero di reati militari commessi come conseguenza alla sospensione della leva obbligatoria.

<sup>4</sup> Qui di seguito si indicano le spese sostenute nell'ultimo triennio sul Capitolo 1116 articolo 08, considerando che uno solo dei due consiglieri eletti è fuori sede:

E.F. 2021 → € 32.342,45;

E.F. 2022 → € 40.855,06;

E.F. 2023 → € 30.000 (di cui € 24.081,90 spesa sostenuta al 27/9/2023 e € 5.918,10 per spesa stimata dal 28/09 al 31/12).

Nei primi mesi dell'E.F. 2021, in considerazione dell'emergenza pandemica Covid-19, le riunioni del Consiglio sono state effettuate in videoconferenza. Tale modalità è stata comunque mantenuta negli Esercizi Finanziari successivi in via eccezionale e in base ad esigenze contingenti dei singoli consiglieri che ne impedivano la partecipazione in presenza



Attualmente la giurisdizione militare è strutturata in:

- 3 Tribunali militari e relative Procure, in Roma, Napoli e Verona;
- 1 Corte militare d'appello, in Roma;
- 1 Tribunale militare di sorveglianza e 1 Ufficio militare di sorveglianza, in Roma;
- 1 Ufficio del Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, in Roma.

Si ritiene che, in attesa di una riforma organica per l'aggiornamento dei codici penali militari e di modifica del riparto di giurisdizione, gli attuali carichi di lavoro della magistratura militare consentano a ciascun magistrato eletto di poter conciliare la propria attività lavorativa con le funzioni istituzionali di componente del Consiglio.

L'organico della magistratura militare è attualmente stabilito in **58 unità**.

Al 1<sup>o</sup> gennaio 2023 risultavano in ruolo n. **54 unità** e fuori ruolo n. **4 unità** (di cui 2 per assunzione di incarichi governativi e 2 per assunzione del mandato di componente elettivo del Consiglio della magistratura militare).

<b>RIEPILOGO ONERI</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
INDENNITA' SEDUTA	52.020,00 €	63.580,00 €	63.580,00 €
PLENUM	6.552,00 €	8.568,00 €	8.568,00 €
DISCIPLINARE	1.866,00 €	2.488,00 €	2.488,00 €
RELATIVI ONERI AMM.NE	5.137,23 €	6.344,06 €	6.344,06 €
INDENNITA' MISSIONE	61.364 €	75.000 €	75.000 €
<b>Totale</b>	<b>126.939,23 €</b>	<b>155.980,06 €</b>	<b>155.980,06 €</b>

\*\*\*\*\*





**ALLEGATO ALLA RT**

**Delibera 4064 plenum 11 ottobre 2011**

Il Consiglio approva, all'unanimità, la seguente delibera:

Delibera n° 4064

"IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Vista la deliberazione consiliare n. 3953 del 5 aprile 2011 con la quale il CMM, nell'ottica di dare attuazione alle disposizioni finanziarie tese al contenimento della spesa pubblica introdotte dal D.L. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, ha ritenuto di adeguare il trattamento economico dei componenti del Consiglio della magistratura militare, per quel che concerne l'indennità di seduta, nonché il trattamento economico dei magistrati componenti l'ufficio di Segreteria, a quello fissato dal CSM con le deliberazioni del 23 febbraio 2011 e del 16 marzo 2011, con gli opportuni adattamenti riduttivi che tenessero conto della diversa composizione di tali organi consiliari e della diversa frequenza di riunione della Commissioni del CMM rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura; fissando, in particolare, le indennità nei termini di seguito indicati:

- l'indennità per le sedute dell'assemblea plenaria, per tutti i componenti del Consiglio, è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 297,00;
- l'indennità per le sedute disciplinari è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 366,00;
- l'indennità del Presidente del CMM, per l'espletamento dei compiti assegnatigli dal Regolamento interno del Consiglio (di competenza, al CSM, del Comitato di Presidenza), è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 184,00 a seduta;
- l'indennità di seduta per le commissioni, è fissata in un importo lordo fisso mensile onnicomprensivo pari ad euro 3400,00 (importo parametro a quello corrispondente determinato dal CSM, ridotto nella misura del 30%); tale indennità di seduta viene ridotta in misura percentuale alla accertate assenze alle sedute di Commissioni alle quali ciascun componente è assegnato, se detta percentuale risultasse superiore al 10%;
- ai magistrati, dirigente ed addetto, della Segreteria del CMM, viene corrisposta una indennità consiliare onnicomprensiva, da erogarsi per ciascuna mensilità, a compenso degli obblighi di reperibilità e disponibilità, nonché delle prestazioni loro richieste dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento interno del CMM, in proporzione alla rispettiva classe di valutazione maturata e da aggiornarsi annualmente tenendo conto dell'andamento del costo della vita. Tale indennità viene attualmente determinata, per il magistrato dirigente nella misura lorda mensile pari ad euro 2200,00 e per il magistrato addetto nella misura lorda mensile pari ad euro 1600,00.

Rilevato che, così come segnalato dal Dirigente della Segreteria del Consiglio con la nota del 3 ottobre 2011, l'applicazione concreta dei criteri di calcolo sopra indicati, ha rivelato, dopo alcuni mesi dall'approvazione della deliberazione consiliare 3953/2011, la prevedibile inidoneità degli stessi rispetto al conseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa pubblica così come individuato dal D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, in particolare con riferimento alla riduzione, nella misura del 10%, delle spese sostenute nell'anno 2009 per la corresponsione delle indennità di seduta dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Considerato, quindi, che appare necessario, al fine di conseguire il suddetto obiettivo di contenimento della spesa pubblica, apportare una ulteriore riduzione agli importi come sopra determinati, nella misura del 15%, con riferimento a ciascuna delle indennità previste per i componenti del CMM e per i magistrati dell'ufficio di segreteria;

delibera

di fissare, a parziale modifica di quanto determinato con la deliberazione consiliare 3953 del 5 aprile 2011, gli importi relativi alle indennità di seduta dei componenti del Consiglio della magistratura militare e dei magistrati, dirigente ed addetto, dell'ufficio di segreteria del Consiglio, nei termini di seguito indicati:



- l'indennità per le sedute dell'assemblea plenaria, per tutti i componenti del Consiglio, è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 252,00;
- l'indennità per le sedute disciplinari è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 311,00;
- l'indennità del Presidente del CMM, per l'espletamento dei compiti assegnatigli dal Regolamento interno del Consiglio (di competenza, al CSM, del Comitato di Presidenza), è fissata nella misura di un importo lordo pari ad euro 156,00 a seduta;
- l'indennità di seduta per le commissioni, è fissata in un importo lordo fisso mensile omnicomprensivo pari ad euro 2890,00 da erogarsi per 11 mensilità; tale indennità di sedute sarà ridotta in misura percentuale alla accertate assenze alla sedute di Commissioni alle quali ciascun componente è assegnato, se detta percentuale risultasse superiore al 10%;
- ai magistrati, dirigente ed addetto, della Segreteria del CMM, viene corrisposta una indennità consiliare omnicomprensiva, da erogarsi per 11 mensilità, che viene attualmente determinata, per il magistrato dirigente nella misura lorda mensile pari ad euro 1870,00 e per il magistrato addetto nella misura lorda mensile pari ad euro 1312,00;

Il trattamento economico relativo alle indennità di seduta dei consiglieri e dei magistrati componenti l'ufficio di segreteria, così come determinato con la presente delibera, decorre dal 1° gennaio del 2011.

Rimane fermo, per il resto, quanto previsto nella deliberazione consiliare n. 3953 del 5 aprile 2011.

Manda alla Segreteria per l'esecuzione della presente delibera e per la comunicazione ai competenti uffici amministrativi del Ministero della Difesa."





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71».

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n.400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.» e, in particolare, l'articolo 40 con cui al Governo è stata conferita delega in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina relativa alla giustizia militare;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, in particolare il libro primo, titolo III, capo VI Giustizia militare;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 2023;

Sentito il Consiglio della magistratura militare nella seduta del \_\_\_\_\_;

Acquisiti i pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:



## **ART. 1**

### **(Modifiche all'ordinamento giudiziario militare)**

1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione I, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 52, comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente:  
«*c-bis*) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);»;
- b) all'articolo 53, comma 2, le parole: «3, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «3, lettere b) e *c-bis*)»;
- c) all'articolo 58, comma 3, dopo la lettera a) è inserita la seguente: «*a-bis*) da un procuratore militare aggiunto della Repubblica, magistrato militare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 53, comma 2;».

## **ART. 2**

### **(Modifiche alle disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare)**

1. Al libro primo, titolo III, capo VI, sezione II, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 60:
  - 1) al comma 1, lettera c), la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
  - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. Nel corso del mandato, i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate.»;
- b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «tre componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi»;
- c) all'articolo 64:



- 1) al comma 1, le parole: «per l'intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovata nella sua composizione dopo un biennio, formata da cinque dei suoi componenti, di cui tre elettivi»;
- 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:  
«2-bis. I componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare.».

### **ART. 3**

#### **(Norme di attuazione)**

1. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto sono adottate ai sensi degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le modifiche delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli, con soppressione di un'unità in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di un'unità di procuratore militare aggiunto della Repubblica nonché i necessari adeguamenti al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le disposizioni del presente decreto.

### **ART. 4**

#### **(Disposizioni finanziarie)**

1. Al libro terzo, titolo III, capo II, sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 561, comma 1, dopo le parole: «Ministero della difesa» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento di cui all'articolo 60, comma 1, lettera c)».

### **ART. 5**



**(Entrata in vigore)**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE  
SEGRETERIA

00186 - ROMA - VIA DEGLI ACQUASPARTA, 2 ☎ CIV. 06/469151513-4-5-6-7 MIL. 2051513-4-5-6-7  
consmagmil@postacert.difesa.it - consmagmil@gm.difesa.it

Al Ministero della Difesa  
Ufficio Legislativo  
ROMA  
(udc@postacert.difesa.it)

Rif: M\_D A3DFB29 REG2023 0051885 10-10-2023

**Oggetto:** Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71 (dossier CMM n. 290/2023/RR)

Si comunica che il Consiglio, nella seduta del 30 ottobre 2023, in relazione all'argomento indicato in oggetto, ha approvato la seguente delibera:

**Delibera 8201 plenum 30 ottobre 2023**

“IL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE,

premesso che con nota in data 10 ottobre 2023 l'Ufficio legislativo del Ministero della Difesa ha trasmesso lo schema di decreto legislativo – unitamente alle relazioni, illustrativa e tecnica – recante “Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71”, approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2023, e ha rappresentato l'urgenza, dovendo essere il testo inviato alle Camere, affinché sullo stesso sia espresso il parere delle Commissioni competenti;

letto il testo dello schema di decreto legislativo, nonché le relazioni, illustrativa e tecnica, pervenute;

visto l'art. 40, comma 3, della legge 17 giugno 2022, n. 71, che stabilisce che i decreti legislativi attuativi, di cui al comma 1, «possono essere adottati, sentito il Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli schemi»;

letta la nota in data 13 ottobre 2023 del Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari, il quale, in esecuzione del deliberato dell'Assemblea generale straordinaria dei soci, ha chiesto di essere sentito per illustrare la posizione dell'Associazione in merito allo schema di decreto legislativo;

preso atto di quanto rappresentato dal Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Militari – sentito in sede istruttoria dalla Commissione per il Regolamento e la Riforma nella seduta del 19 ottobre 2023 – il quale,



in particolare, ha evidenziato, con riguardo alla previsione della permanenza in ruolo dei componenti elettivi del Consiglio, l'opinione espressa dalla maggioranza dei soci, relativamente a tale disposizione, in ordine ai possibili profili di illegittimità per eccesso di delega e alla inopportunità della scelta operata nel merito, considerata la funzione di garanzia del collocamento fuori ruolo dei magistrati militari eletti, previsto dalla normativa attualmente in vigore, per l'autonomia e l'indipendenza del consigliere e dell'Organo di autogoverno;

sentito nella seduta del 30 ottobre 2023 il Vice Presidente, Prof. Avv. David BRUNELLI, il quale ha esplicitato le ragioni del proprio voto parzialmente contrario al testo della delibera, approvata all'unanimità dalla Commissione per il Regolamento e la Riforma e posta all'ordine del giorno del plenum, con specifico riguardo alle considerazioni ivi formulate a proposito della modifica della norma sul collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti, e ha presentato una nota scritta per l'allegazione al verbale;

#### OSSERVA

##### **1. Premessa.**

Lo schema di decreto legislativo, in merito al quale è richiesto il parere del Consiglio della magistratura militare, riguarda l'attuazione della delega relativa alle disposizioni di cui all'art. 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71, concernenti la introduzione di un posto di procuratore militare aggiunto in ciascuno degli uffici giudiziari militari requirenti di primo grado, con la corrispondente soppressione di un posto di sostituto procuratore militare, e la previsione di un aumento a quattro dei componenti elettivi dell'Organo di autogoverno, al fine di assicurarne la maggioranza. Si tratta di alcune tra le disposizioni della legge citata relative a specifiche modifiche dell'ordinamento giudiziario militare, suscettibili di un immediato esercizio della delega.

##### **2. Previsione delle funzioni semidirettive di procuratore militare aggiunto.**

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo contempla le modifiche all'ordinamento giudiziario militare necessarie per rendere operativa la disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, lettera d), della legge n. 71 del 2022. In particolare, si prevede, agli articoli 52, 53 e 58 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, l'inserimento, tra le funzioni svolte dai magistrati militari, delle funzioni semidirettive requirenti di primo grado di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare, con la conseguente integrazione della composizione degli uffici del pubblico ministero e la individuazione della seconda valutazione di professionalità quale requisito minimo per il conferimento del relativo posto semidirettivo, analogamente a quanto stabilito per le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Al riguardo si deve osservare che l'introduzione di un posto di procuratore aggiunto in ciascuna procura militare viene incontro alle specifiche esigenze della giurisdizione militare, che si sono evidenziate, nell'immediato, con l'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e che questo Organo di autogoverno aveva rilevato e rappresentato (delibere consiliari n. 2671 del 4 febbraio 2008, n. 2879 del 13 maggio 2008 e n. 2965 del 24 giugno 2008).

Con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono stati, infatti, soppressi diversi uffici di primo grado, le sezioni di Verona e Napoli della Corte militare di appello e i relativi uffici della Procura generale militare, sono state ridotte da nove a tre le sedi giudiziarie militari e, conseguentemente, rideterminate le circoscrizioni che



definiscono l'ambito di competenza degli uffici giudiziari militari di primo grado. Nello specifico, l'articolo 2, comma 603, della citata legge n. 244 del 2007 ha delineato le nuove circoscrizioni per il tribunale militare e la procura militare di Verona (regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna), per il tribunale militare e la procura militare di Roma (regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna) e per gli uffici giudiziari di Napoli (regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), estendendole per ciascuno di tali uffici a circa un terzo del territorio nazionale.

In conseguenza della modifica normativa sopra richiamata, la previsione della figura del procuratore aggiunto consente di implementare l'organizzazione e l'efficienza delle procure militari, che si trovano ad operare in condizioni del tutto peculiari per una giurisdizione penale, considerata la notevole ampiezza del territorio che rientra nella loro competenza, e di attribuire, in tal modo, un significativo supporto ai Procuratori militari, che potranno delegare alcune delle incombenze di loro esclusiva competenza e assicurare più efficacemente l'attività di coordinamento nella gestione dell'ufficio, anche nei casi in cui debbano allontanarsi dalla propria sede per dirigere personalmente le indagini *in loco* o per avere contatti diretti con i Comandanti di Corpo, che svolgono funzioni di polizia giudiziaria, al fine di concordare linee operative generali e schemi di intervento. La misura organizzativa individuata dal legislatore rappresenta, dunque, un valido ausilio per assicurare un ottimale funzionamento degli uffici giudiziari militari requirenti di primo grado.

### **3. Disposizioni concernenti il Consiglio della magistratura militare.**

Per quanto concerne l'ulteriore disposizione attuativa della delega legislativa, l'articolo 2 del testo del decreto in esame interviene sulla composizione del Consiglio della magistratura militare delineata dall'articolo 60, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introducendo, come stabilito dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge n. 71 del 2022, l'aumento del numero dei componenti togati elettivi da due a quattro.

A tale previsione, voluta dal legislatore delegante al dichiarato scopo di assicurare la maggioranza della componente elettiva, segue nel testo la modifica del comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che nella nuova formulazione esclude il collocamento in posizione di fuori ruolo, previsto dalla norma in vigore, dei componenti togati eletti e stabilisce che nel corso del mandato *«i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate»*.

Sono, poi, contemplate ulteriori disposizioni che modificano la disciplina dettata in ordine ai presupposti per la validità delle delibere consiliari e alla composizione della Commissione per gli uffici direttivi.

In particolare, per quanto attiene alla validità delle delibere consiliari si interviene sull'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, stabilendo la necessaria presenza di quattro componenti, di cui due elettivi, anziché di tre componenti, di cui uno elettivo, come previsto dall'attuale disciplina. Anche la composizione della Commissione per gli uffici direttivi viene adeguata alla mutata composizione del Consiglio, con la modifica dell'articolo 64, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e l'aumento da tre a cinque del numero dei componenti, di cui almeno tre devono essere elettivi, mentre secondo il dettato normativo vigente è necessaria la presenza di un solo componente elettivo; si prevede, altresì, che la



composizione sia rinnovata dopo un biennio, per consentire – come precisato nella relazione illustrativa – anche al *«componente togato elettivo che non abbia fatto parte della Commissione nel primo periodo di attività, di svolgere questa rilevante funzione»*.

All'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 2), dello schema di decreto si introducono, inoltre, limitazioni per i componenti elettivi con riguardo alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi. Nello specifico, il comma 2-bis inserito nell'articolo 64 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevede che i *«componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare»*.

### **3.1. Aumento del numero dei componenti togati elettivi.**

Si deve osservare che con l'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1), del testo in esame, nel modificare il numero dei componenti dell'Organo di autogoverno eletti dai magistrati militari da due a quattro, si intende provvedere a dare attuazione a quanto espressamente indicato dal legislatore delegato.

Secondo quanto previsto dall'articolo 60 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel testo vigente, il Consiglio della magistratura militare risulta attualmente composto da cinque componenti, di cui due di diritto – il Primo Presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e il Procuratore generale militare presso la medesima Corte di legittimità – un componente scelto d'intesa tra i Presidenti delle Camere, che svolge funzioni di vice presidente, e due componenti eletti dai magistrati militari, che *«sono collocati fuori ruolo per la durata del mandato»*.

Tale disciplina, conseguente alle modifiche apportate dalla legge 28 dicembre 2007, n. 244, e dal decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha reso la componente elettiva minoranza nell'organo collegiale, diversamente da quanto originariamente stabilito dalla legge 30 dicembre 1988, n. 561, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, che aveva previsto, oltre ai due componenti di diritto e a due componenti scelti d'intesa dai Presidenti delle Camere, un'adeguata rappresentanza dei magistrati militari costituita da cinque componenti eletti.

L'attuazione della delega legislativa relativa a tale specifica disposizione consente, dunque, di reintrodurre la maggioranza della componente elettiva, di garantire l'apporto pluralistico delle diverse professionalità e di assicurare nuovamente la sussistenza di un requisito strutturale che caratterizza il Consiglio superiore della magistratura e che è da ritenersi essenziale per tutti gli organi di governo autonomo della magistratura, come affermato nella Raccomandazione CM/Rec (2010) 12 sull'indipendenza, efficacia e responsabilità dei giudici, approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 dicembre 2010, che espressamente prevede al Capitolo IV (“Consigli superiori della magistratura”), paragrafo 27, che *«...Almeno la metà dei membri di tali consigli devono essere i giudici scelti da parte dei loro colleghi di tutti i livelli del sistema giudiziario e nel rispetto del pluralismo all'interno del sistema giudiziario»*.

### **3.2. Modifica della norma sul collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti.**

Alla previsione dell'aumento da due a quattro del numero dei componenti eletti – come evidenziato al punto 3 – segue nel testo, all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), l'integrale sostituzione del comma 2 dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che, nel testo vigente, prevede che *«...i magistrati militari componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare sono collocati fuori ruolo per la durata del*



*mandato e il posto in organico è reso indisponibile per la medesima durata».*

Nella nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 60 si viene ad escludere il collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati militari eletti e, in particolare, si stabilisce che, nel corso del mandato, i *«componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare rimangono in ruolo e, se fuori ruolo al momento della loro elezione, sono ricollocati in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni precedentemente esercitate».*

Tale disposizione non appare in linea con i principi e i criteri fissati nella legge di delega.

L'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 17 giugno 2022, n. 71 definisce in modo chiaro e puntuale il contenuto della delega, attraverso l'indicazione specifica al legislatore delegato di *«prevedere che al Consiglio della magistratura militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente elettiva».*

L'affermazione di principio, ritenuta essenziale dal legislatore delegante, della estensione della disciplina del Consiglio superiore della magistratura al Consiglio della magistratura militare rende inequivocabile la *ratio legis*, come sottolineato anche nella relazione illustrativa allo schema di decreto, di *«adeguare la struttura e i compiti del C.M.M. a quelli del C.S.M.»*, individuando, nel contempo, esplicitamente – considerata l'ampia maggioranza della componente elettiva che caratterizza l'Organo di autogoverno della magistratura ordinaria – nell'aumento da due a quattro dei componenti elettivi il giusto equilibrio per garantire un'adeguata rappresentanza dei magistrati militari all'interno dell'organo collegiale e l'effettività dell'autogoverno.

Nella legge di delega è stata operata, pertanto, la scelta di precisare in che termini si debba modificare la composizione del Consiglio della magistratura militare, circoscrivendo tale intervento alla definizione del numero dei componenti elettivi e prevedendo, per il resto, l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contemplate per il Consiglio superiore della magistratura, che, tra l'altro, stabiliscono per i magistrati eletti il collocamento in posizione di fuori ruolo.

La specificità dei criteri di delega e l'assenza di un riferimento alla previsione della permanenza in ruolo dei componenti elettivi consente di escludere, alla luce della consolidata giurisprudenza costituzionale, che la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), dello schema di decreto legislativo si inserisca nell'ambito dei margini di discrezionalità consentiti nell'attuazione della delega (tra le altre, Corte Cost. sentenza n. 10 del 2018).

Si tratta, d'altra parte, di una norma che verrebbe ad incidere in modo significativo sull'assetto complessivo dell'Organo di autogoverno della magistratura militare, differenziandolo – in contrasto con il principio generale enunciato di piena equiparazione – dal Consiglio superiore della magistratura in relazione ad un aspetto di rilievo ai fini della garanzia di autonomia e indipendenza dei singoli componenti e dell'organo collegiale nel suo complesso, sicché, anche sotto il profilo sostanziale, si presenta distonica rispetto alle scelte di fondo compiute nella legge di delega.

Si deve, peraltro, osservare che la predetta disposizione comporterebbe una retrocessione rispetto al processo di progressivo allineamento alla disciplina in vigore per il Consiglio superiore della magistratura. Il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha, infatti, innovato in tal senso la disciplina precedentemente dettata dal regolamento attuativo della legge istitutiva dell'Organo



di autogoverno della magistratura militare (articolo 2, comma 5, del d.P.R. 24 marzo 1989, n. 158), secondo cui i magistrati militari eletti dovevano permanere in ruolo e continuare ad esercitare le funzioni giudiziarie, e ha introdotto il fuori ruolo anche per i componenti elettivi dell'Organo di autogoverno della magistratura militare. A seguito dell'entrata in vigore del Codice dell'ordinamento militare, la disposizione sul fuori ruolo attualmente si rinviene nel citato articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, della cui modifica si tratta. L'intervento legislativo del 2009 ha, dunque, permesso di colmare una differenza di status tra i componenti elettivi togati dei due organi di autogoverno della magistratura, che non mancava di presentare profili di inopportunità in punto di piena autonomia e indipendenza dell'Organo di autogoverno.

Ciò considerato, nel merito è necessario evidenziare che un ritorno al passato con la previsione della permanenza in ruolo dei magistrati militari eletti è ancor meno opportuno nella situazione attuale, considerata l'esiguità del numero dei magistrati in organico, non più 103, ma 58, e una complessiva struttura giudiziaria, caratterizzata da dieci uffici giudiziari ubicati in tre sedi giudiziarie e non dai diversi uffici, previsti prima della riforma attuata nel 2008, distribuiti tra nove diverse sedi.

In tale contesto, il contemporaneo svolgimento di funzioni giudiziarie e di funzioni consiliari da parte dei componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare – sia che si tratti di magistrati che ricoprono un incarico apicale sia nel caso di magistrati che non svolgono funzioni direttive – potrebbe comportare il rischio concreto di una compromissione dell'indipendenza e dell'autonomia dell'Organo di autogoverno.

Si potrebbe, infatti, verificare la compresenza di più magistrati eletti che svolgono funzioni direttive, il che determinerebbe, innanzitutto, la concentrazione nelle stesse persone di poteri di direzione dell'ufficio, di sorveglianza e consiliari, con immaginabili conseguenze negative sotto il profilo della corretta funzionalità dell'Organo di autogoverno, che ha compiti di controllo sulla conduzione e l'organizzazione degli uffici e, dunque, sull'operato di coloro che ricoprono incarichi direttivi, e si può trovare a decidere sui procedimenti disciplinari attivati proprio dai Capi degli uffici.

Inoltre, la sovrapposizione di funzioni direttive e consiliari determinerebbe una minore efficacia nell'azione di direzione degli uffici, tenuto conto dei compiti sempre più impegnativi che gravano sui loro Capi, ai quali è richiesto di delineare nuove prospettive culturali in una diversa e più moderna concezione dell'ufficio direttivo. Da ultimo, in caso di designazione quali membri del Consiglio della magistratura militare di magistrati titolari di ufficio direttivo si avrebbe l'ulteriore negativa conseguenza di precludere la possibilità di far intraprendere nuove esperienze professionali ad altri magistrati con negative ricadute sull'intero corpo professionale, che cresce con la contemporanea maturazione di tutti i suoi componenti.

Si deve, inoltre, sottolineare che, in assenza dei Consigli giudiziari, nel procedimento relativo alle valutazioni di professionalità dei magistrati assume particolare rilievo il rapporto del Capo dell'ufficio, cui segue la valutazione della Commissione per gli uffici direttivi e, quindi, la delibera di plenum, con la conseguenza che la presenza di magistrati con incarichi apicali quali componenti dell'Organo di autogoverno determinerebbe una evidente sovrapposizione di ruoli.

Per quanto riguarda, poi, i magistrati eletti che non ricoprono incarichi direttivi, va posto in rilievo che gli stessi potrebbero trovarsi nelle condizioni di non poter svolgere in piena serenità il loro ruolo, dovendo essere la valutazione di professionalità nei loro confronti formulata dal Capo dell'ufficio giudiziario, ove prestano servizio, le cui decisioni e i cui provvedimenti organizzativi sono oggetto di valutazione e controllo del



Consiglio di cui essi fanno parte.

I componenti elettivi peraltro, indipendentemente dalle funzioni giudiziarie svolte, potrebbero venirsi a trovare, di frequente, in situazioni di incompatibilità o, quantomeno, di inopportunità nel partecipare alle decisioni consiliari, essendo gli stessi parte di un organo collegiale competente a deliberare, tra l'altro, su tutte le questioni di status che riguardano i magistrati militari, sui trasferimenti, sulla progressione in carriera, sulle sanzioni disciplinari, nonché sui provvedimenti adottati per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici, e ciò si verificherebbe, in particolare, ogni qualvolta si tratti di decisioni che riguardano l'ufficio in cui gli stessi continuano ad esercitare funzioni giudiziarie o i magistrati ivi in servizio. Di conseguenza, il mantenimento in ruolo dei componenti togati eletti potrebbe rendere, in concreto, priva di effetti la modifica legislativa finalizzata a garantire la maggioranza della rappresentanza dei magistrati militari all'interno dell'organo collegiale, in quanto lo svolgimento contestuale dell'attività giudiziaria potrebbe comportare il sorgere di situazioni tali da determinare l'astensione di uno o più componenti togati, nei casi in cui si tratti una questione riguardante gli uffici di appartenenza o i magistrati dell'ufficio.

Pertanto, la previsione della permanenza in ruolo dei componenti togati del Consiglio può comportare, in tutti i casi in cui il magistrato eletto eserciti funzioni direttive o semidirettive, un'eccessiva concentrazione di poteri, in contrasto con il principio di equa distribuzione e diffusione di questi ultimi che, solo qualora ben bilanciati, contribuiscono all'attuazione e ottimizzazione dell'autonomia e indipendenza dei giudici. Si aggiunge, inoltre, che, se scopo della legge delega è quello di dare maggiore spazio alla componente togata elettiva, al fine di garantire un più consolidato peso a quest'ultima per l'implementazione dei requisiti di indipendenza ed autonomia, si finisce con la soluzione prescelta della permanenza in ruolo con il seguire il percorso opposto allo scopo perseguito, con il rischio di introdurre una sorta di *gerarchizzazione* dell'Organo di autogoverno incompatibile con la sua stessa natura.

Le esposte considerazioni dovrebbero indurre ad un'attenta riflessione sulla opportunità di una eventuale esclusione di coloro che esercitano funzioni direttive o semidirettive, anche nel caso in cui si intendesse non recedere dalla previsione di mantenimento in ruolo contenuta nello schema di disegno legislativo.

Né elementi a sostegno dell'opportunità del mantenimento in ruolo appaiono desumibili in relazione a quanto stabilito per i componenti degli organi di autogoverno delle altre magistrature speciali, per cui vige tale previsione: al riguardo si osserva che la scelta del legislatore, sin dai tempi della legge n. 180 del 1981, è stata sempre ispirata ad una piena equiparazione della magistratura militare a quella ordinaria in tema di stato giuridico e di autonomia ed indipendenza dei magistrati militari; quanto affermato dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 116 del 24 marzo 1999 (in cui si evidenziò che *«la mancata previsione del collocamento fuori ruolo dei magistrati militari che compongono il Consiglio della Magistratura militare trova una giustificazione, oltre che nell'esiguità dell'organico della Magistratura militare, nell'affinità della disciplina dell'organo di autogoverno della Magistratura militare con quella di autogoverno della Magistratura amministrativa e contabile per i quali, del pari, non è previsto il collocamento fuori ruolo dei magistrati che li compongono, il che non appare vulnerare l'autonomia degli organi stessi»*), appare superato dall'evoluzione dei tempi, che hanno conclamato una tendenza *osmotica* della magistratura militare a quella ordinaria.

Da quanto sopra evidenziato, il collocamento in posizione di fuori ruolo per l'esercizio delle funzioni elettive risulta imprescindibile ai fini del corretto funzionamento del Consiglio della magistratura militare.

Peraltro, la previsione del fuori ruolo per i magistrati eletti non pone particolari problemi per il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria. Nonostante l'esiguità del personale di magistratura militare, l'aumento da due a quattro dei componenti elettivi da collocare in posizione di fuori ruolo non può costituire fonte di pregiudizio per gli uffici giudiziari militari, essendo possibile intervenire con i previsti istituti della supplenza e dell'applicazione per far fronte ad eventuali situazioni di incompatibilità o alle ulteriori esigenze che si dovessero presentare. D'altronde è già avvenuto in passato che vi sia stato un numero di magistrati militari fuori ruolo pari a quello che si avrebbe a seguito della riforma – oltretutto in presenza di posti vacanti in organico, solo di recente coperti con il concorso per titoli – senza che si sia verificato alcun disservizio.

Sarà possibile, inoltre, garantire la piena funzionalità degli uffici attraverso una corretta programmazione, anche pluriennale, delle esigenze di assunzione di magistrati militari da parte del Consiglio della magistratura militare.

### **3.3. Osservazioni formulate in merito al punto 3.2. e conseguenti argomentazioni.**

Nel corso della seduta di plenum del 30 ottobre 2023, il Vice Presidente, Prof. Avv. David BRUNELLI, ha esplicitato verbalmente e in una nota scritta le ragioni del proprio voto contrario al testo della delibera, approvata all'unanimità dalla Commissione per il Regolamento e la Riforma e posta all'ordine del giorno del plenum, con specifico riguardo alle considerazioni ivi formulate a proposito della modifica della norma sul collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti, di cui al precedente punto 3.2.

In particolare, il Vice Presidente ritiene che la norma contenuta nello schema di decreto attuativo sia legittima e rappresenti un opportuno punto di equilibrio tra l'esigenza di assicurare la maggioranza della componente elettiva e la necessità di non sguarnire gli uffici giudiziari, come avverrebbe mantenendo l'attuale regime del fuori ruolo previsto per i due membri elettivi dalla normativa in vigore.

Con riferimento al primo profilo ritiene il Consiglio di dover ribadire che, come in precedenza rimarcato al punto 3.2., la specificità dei criteri di delega e l'assenza di un espresso riferimento alla previsione della permanenza in ruolo dei componenti elettivi dell'Organo di autogoverno della magistratura militare consentono di escludere, sulla base di quanto affermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale, che la norma di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), dello schema di decreto legislativo si inserisca nell'ambito dei margini di discrezionalità consentiti nell'attuazione della delega. Nella legge di delega è stata operata, infatti, la scelta di precisare in che termini si debba modificare la composizione del Consiglio della magistratura militare, circoscrivendo tale intervento alla definizione del numero dei componenti elettivi e prevedendo, per il resto, l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni contemplate per il Consiglio superiore della magistratura, che, tra l'altro, stabiliscono per i magistrati eletti il collocamento in posizione di fuori ruolo. D'altra parte, non soltanto la specifica disposizione che prevede il fuori ruolo dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura non pone problemi di compatibilità sul piano giuridico con le previsioni dell'ordinamento giudiziario militare, ma è stata in esso già introdotta nel 2009 ed è attualmente contemplata in una norma primaria, l'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010. La modifica di tale norma si pone, dunque, oltre i criteri di delega e in contrasto con il principio generale enunciato di piena equiparazione del Consiglio della magistratura militare al Consiglio superiore della magistratura, in relazione ad un aspetto di rilievo ai fini della garanzia di autonomia e indipendenza dei singoli componenti e dell'organo collegiale nel suo complesso.

Al riguardo, non appare, peraltro, significativo il rilievo – esplicitato nella nota scritta a sostegno della tesi della legittimità della differenziazione della disciplina dei due Organi di autogoverno – che i magistrati militari della Segreteria del Consiglio continuano ad esercitare le funzioni giudiziarie, secondo quanto stabilito dall'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, mentre per i magistrati ordinari che svolgono il medesimo incarico presso il Consiglio superiore della magistratura è previsto il collocamento fuori ruolo. Sul punto va evidenziato, innanzitutto, che la previsione del fuori ruolo per i magistrati assegnati alla Segreteria del Consiglio, diversamente da quanto accade per i componenti togati elettivi, non ha incidenza sulle garanzie di autonomia e indipendenza nello svolgimento dell'attività decisionale dell'Organo di autogoverno. Occorre, inoltre, considerare che la legge n. 71 del 2022 nel dettare disposizioni in materia con riguardo al Consiglio superiore della magistratura (articolo 25), confermando la previsione del fuori ruolo per i magistrati della Segreteria, nulla ha previsto per il Consiglio della magistratura militare, il che rende evidente la scelta del legislatore delegante di non attribuire alcuna delega a tal riguardo.

Per quanto concerne le ulteriori osservazioni che si soffermano sulla esiguità della consistenza numerica dei magistrati, sulla esigenza di «*non sguarnire in modo eccessivo gli Uffici giudiziari e soprattutto quelli giudicanti*» e sulla necessità di assicurare una distribuzione razionale ed efficiente del lavoro, si deve sottolineare che l'aumento da due a quattro dei componenti elettivi da collocare in posizione di fuori ruolo non può costituire fonte di pregiudizio per gli uffici giudiziari militari. Come si è posto in rilievo al punto 3.2., è già avvenuto in passato che vi sia stato un numero di magistrati militari fuori ruolo pari a quello che si avrebbe a seguito della riforma – peraltro in presenza di posti vacanti in organico, solo di recente coperti con il concorso per titoli – senza che si sia verificato alcun disservizio. Oltretutto, nel caso in cui dovessero presentarsi eventuali situazioni di incompatibilità o ulteriori esigenze, è previsto il ricorso agli istituti della supplenza e dell'applicazione.

La astratta compatibilità degli impegni derivanti dal contemporaneo esercizio di funzioni consiliari e giudiziarie, lungi dal garantire una migliore funzionalità dell'apparato giudiziario militare, sarebbe causa di gravi disservizi soprattutto nei casi di elezione di magistrati che ricoprono incarichi direttivi, i quali si troverebbero a svolgere ruoli di verifica e controllo dei provvedimenti da essi stessi adottati. A tale inconveniente non si potrebbe ovviare efficacemente mediante il ricorso all'istituto dell'astensione, in quanto l'adozione delle delibere consiliari richiede il più ampio e plurale apporto dei suoi componenti.

Non appare, poi, decisiva l'affermazione secondo cui il collocamento fuori ruolo dei componenti elettivi potrebbe ridurre «*di fatto in modo eccessivo la platea dei magistrati militari potenzialmente interessata all'elezione, ben potendosi prevedere che il collocamento fuori ruolo scoraggi le aspirazioni di chi consideri comunque irrinunciabile la propria permanenza nell'esercizio delle funzioni giudiziarie*». In proposito è, peraltro, possibile obiettare che, analogo problema, si potrebbe porre, nel caso di permanenza in ruolo, per i magistrati che non ritengano in concreto compatibile lo svolgimento delle funzioni giudiziarie con quelle elettive, soprattutto allorché si trovino in servizio in sede diversa da quella del Consiglio e ricoprano un ufficio direttivo o semidirettivo.

Né si possono condividere le considerazioni, esplicitate nel corso del plenum e nella nota scritta dal Vice Presidente, secondo cui gli effetti negativi correlati alla permanenza in ruolo dei componenti elettivi non dovrebbero, in ogni caso, essere imputati alla previsione normativa, ma alla «*libera scelta del corpo elettorale*,



*che avrebbe espresso preferenza per uno o più magistrati nonostante l'incarico direttivo ricoperto», ovvero alla circostanza che il magistrato eletto «se è esposto a condizionamenti derivanti dai suoi rapporti con altri magistrati militari, lo sarà a prescindere dall'esercizio delle funzioni, soprattutto in un contesto di persone così ristretto come quello della magistratura militare». In realtà, proprio la peculiarità del contesto, caratterizzato da pochi uffici giudiziari distribuiti su sole tre sedi e da un organico ridotto di personale di magistratura, rende necessario adottare uno schema organizzativo che assicuri il buon andamento, l'autonomia e l'indipendenza dell'Organo di governo autonomo, e che ponga le basi per il suo ottimale funzionamento, non potendo tale risultato essere rimesso esclusivamente alle qualità e alla responsabilità dei singoli chiamati ad operare le scelte o a partecipare alle determinazioni consiliari. Per tale ragione, unitamente alla reintroduzione della maggioranza della componente rappresentativa dei magistrati militari, il mantenimento del fuori ruolo per l'esercizio delle funzioni elettive, contemplato dalla normativa vigente, costituisce uno strumento essenziale e adeguato al fine di conseguire questo obiettivo.*

#### **3.4. Ulteriori disposizioni previste dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo.**

In merito alle modifiche apportate alla disciplina relativa ai presupposti per la validità delle delibere consiliari e alla composizione della Commissione per gli uffici direttivi, si deve osservare che si tratta di norme che rappresentano un coerente sviluppo e un completamento della scelta compiuta dal legislatore delegante di aumentare il numero dei componenti elettivi da due a quattro.

Per quanto concerne, poi, l'introduzione delle limitazioni per i magistrati eletti con riguardo alla partecipazione ai concorsi per gli uffici direttivi e semidirettivi, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), punto 2), dello schema di decreto legislativo, secondo cui i «*componenti eletti non possono proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo, nel periodo del loro mandato elettivo e comunque prima che sia trascorso un anno dal giorno in cui hanno cessato di far parte del Consiglio della magistratura militare*», la ratio sottesa appare essere quella di garantire che l'esercizio delle funzioni elettive non possa tradursi in alcun vantaggio in termini di successive assunzioni di incarichi per il componente eletto e sono previsioni da ritenersi, pertanto, condivisibili.

In particolare, la riduzione da quattro anni (termine indicato dall'articolo 38 della legge n. 71 del 2022 per i componenti togati elettivi del Consiglio superiore della magistratura) a un anno dell'arco temporale successivo alla conclusione del mandato elettivo in cui non è possibile proporre domanda per incarichi direttivi o semidirettivi, costituisce un adeguamento necessario della disciplina generale, che consente di evitare gli effetti negativi che si verificherebbero, in ragione della esiguità dell'organico della magistratura militare e dell'esclusione, per i quattro anni della consiliatura e per i quattro anni successivi, di quattro magistrati militari dalla platea dei candidati per direttivi e semidirettivi, e che permette un ragionevole contemperamento tra quest'ultimo interesse e la necessità, comunque, di prevedere un limite temporale congruo alla partecipazione del consigliere uscente a procedure concorsuali. Tale disposizione potrebbe applicarsi anche nel caso in cui si preveda per i componenti togati il collocamento fuori ruolo durante il mandato.

Il Consiglio della magistratura militare esprime, pertanto, parere positivo in ordine allo schema di decreto legislativo in esame, salvo che per la previsione contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2), in relazione alla quale si richiamano le osservazioni formulate ai punti 3.2. e 3.3.

Tutto ciò considerato,


delibera

di rispondere all'Ufficio legislativo del Ministero della Difesa nei termini indicati in motivazione.

Manda

alla Segreteria per la trasmissione della presente delibera all'Ufficio legislativo del Ministero della Difesa.”

Il Magistrato Dirigente  
Giacchino TORNATORE



## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)**

(all. 2 alla Direttiva P.C.M. 16 febbraio 2018 – G.U. n. 83 del 2018)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull’ordinamento giudiziario militare ai sensi dell’articolo 40, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della legge 17 giugno 2022, n. 71”.

Amministrazione competente: Ministero della difesa

Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

### **SINTESI DELL’AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI**

Il provvedimento all’esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all’articolo 40, comma 2, lettere *d*) ed *e*), della legge 17 giugno 2022, n. 71 recante *Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura* nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, introducendo alcune modifiche alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare).

### **1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE**

L’articolo 40 della citata legge n. 71 stabilisce che “*Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 1 della presente legge, uno o più decreti legislativi (...) in materia di ordinamento giudiziario militare e per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni con le previsioni dell’ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente legge, in quanto compatibili*”: ciò significa che, fatto salvo il rispetto del termine di “due anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega” prevista per l’ordinamento giudiziario ordinario, la delega in materia di ordinamento giudiziario militare non è vincolata all’adozione dei decreti delegati “ordinari” nelle materie che non vi dipendono direttamente.

Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi per l’attuazione delle nuove norme ordinamentali ordinarie, vengono da subito adottate le modifiche all’ordinamento militare, il cui contenuto si caratterizza in particolare per l’urgenza di assicurare la presenza di ulteriori due componenti elettivi del Consiglio della magistratura militare (come prevista dalla legge di delega) fin dalle imminenti e prossime elezioni per il rinnovo dell’organo di autogoverno, in scadenza il 30 settembre 2023.

Il provvedimento in esame, pertanto, in attuazione dei citati criteri di delega (in particolare la lettera *e*) del comma 2, dell’articolo 40, è volto a superare tale criticità, definendo e adeguando la vigente normativa primaria contenuta nel d.lgs. n. 66 del 2010.

Prima della nuova disposizione recata dal presente provvedimento, l’articolo 60 del decreto legislativo n. 66 del 2010 prevedeva che il Consiglio della magistratura militare (C.M.M.) fosse composto da cinque componenti, di cui due di diritto (il Presidente della Corte di Cassazione, che lo presiede, e il Procuratore generale militare presso la medesima Corte, membro di diritto), un componente “laico” scelto d’intesa tra i Presidenti delle Camere (con le funzioni di vice presidente) e due componenti “togati” eletti fra tutti i magistrati militari e da tutti loro; con la conseguenza che, nell’organo di autogoverno, i rappresentanti diretti dei magistrati militari rappresentavano la

minoranza nel collegio. Tale circostanza risultava peraltro in contrasto con le previsioni della medesima legge n. 71 del 2022, che impone di adeguare la struttura e i compiti del C.M.M. a quelli del C.S.M. (Consiglio superiore della magistratura), nel quale la maggioranza dei “togati” eletti all’interno dell’organo è assolutamente ampia e prevalente.

Per tale motivo la norma di delega autorizza il raddoppio dei componenti elettivi e l’articolo 2 del presente provvedimento attua tale delega.

## **2. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI**

### ***2.1 Obiettivi generali e specifici.***

La funzione generale dell’intervento è quella di attuare un coordinamento formale e sostanziale dell’ordinamento giudiziario militare con quello ordinario.

In particolare, tenuti presenti i citati criteri, l’intervento ha lo specifico obiettivo di adeguare la struttura e i compiti del C.M.M. a quelli del C.S.M. modificando conseguentemente il Codice dell’ordinamento militare recato dal d.lgs. n. 66 del 2010.

### ***2.2 Indicatori e valori di riferimento***

Obiettivo specifico: maggiore rappresentatività in seno al C.M.M. dei componenti “togati” eletti direttamente dei magistrati militari.

Indicatore: grado di soddisfazione dei magistrati militari sull’operato del C.M.M. nella nuova composizione.

## **3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE**

L’intervento in esame, essendo caratterizzato dalla specificità dell’ordinamento militare, è stato promosso all’esito delle attività di valutazione di impatto della disciplina esistente discendente dalla previgente normativa primaria condotta all’interno dell’Amministrazione. Al fine di giungere alla definizione della migliore opzione di intervento si è valutata anche l’opzione zero, che è stata scartata proprio per l’avvenuta constatazione della necessità di dare attuazione alla delega e di adeguare, le disposizioni di rango primario contenute nel Codice dell’ordinamento militare.

L’ “opzione zero” non è perseguibile per la necessità di allineare la normativa primaria e ricondurre in un *corpus* unitario la normativa stessa.

Non sono state valutate percorribili opzioni alternative dal momento che l’intervento proposto è attuativo delle deleghe recate dalla legge n.71 del 2022.

## **4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL’OPZIONE PREFERITA**

### ***4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari.***

Le disposizioni sono finalizzate a dare attuazione ai criteri di delega di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell’articolo 40 della legge n. 71 del 2022 al fine di assicurare il necessario coordinamento fra le due discipline (ordinaria e militare) e di permettere l’ordinario funzionamento del sistema della giustizia militare. Pertanto gli impatti all’esterno sono indiretti mentre sono diretti per l’ordinamento giudiziario militare e in particolare per i magistrati militari.

Non risultano svantaggi dall’opzione prescelta, realisticamente neanche sotto il profilo dei costi, poiché, le infrastrutture e i beni strumentali, nonché gli elementi di organizzazione unitamente alle risorse umane di livello ivi impiegate a legislazione resteranno le medesime. L’ amministrazione, pertanto, non dovrà impiegare nuovi fattori, né adeguare la propria organizzazione.

Gli effetti considerati avranno efficacia dall’entrata in vigore del provvedimento e dall’elezione del Consiglio della magistratura militare nella nuova composizione.

### ***4.2 Impatti specifici***

*A) Effetti sulle PMI (Test PMI)*

Il provvedimento non contiene disposizioni che possano incidere negativamente sulle micro, piccole e medie imprese.

L'intervento proposto non introduce né elimina oneri informativi a carico di cittadini e imprese e non incide in alcun modo su costi o oneri amministrativi a carico degli stessi. Ciò, giacché le PMI non sono in alcun modo coinvolte, neanche indirettamente, dalle procedure recate dal provvedimento di cui trattasi.

*B) Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese*

L'intervento proposto non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività, in quanto contiene disposizioni ordinamentali.

*C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.*

Il provvedimento non introduce oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

*D) Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.*

L'intervento regolatorio non recepisce direttive europee.

## **5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO**

### **5.1 Attuazione**

Il soggetto responsabile in via primaria dell'attuazione dell'intervento è il Ministero della difesa.

### **5.2 Monitoraggio**

L'intervento, il controllo e il monitoraggio specifico dell'efficacia della regolazione, in occasione dell'attuazione dell'intervento in cui tale regolazione troverà effettiva attuazione, saranno effettuati dal Ministero della difesa nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169, e dalla direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 2018.

## **CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR E PERCORSO DI VALUTAZIONE**

Il percorso di valutazione si è sviluppato attraverso un confronto costruttivo e condiviso tra il Ministero della difesa e le sue articolazioni.

# ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Titolo del provvedimento: Schema di decreto legislativo recante Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71".

Amministrazione competente: Ministero della difesa

Referente: Ufficio legislativo del Ministro della difesa.

## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il provvedimento all'esame dà attuazione alla delega legislativa di cui all'articolo 40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71 recante *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura* nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi definiti, introducendo alcune modifiche alle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare contenute nel decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

La disciplina prevista è coerente con il programma di governo.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La **legge 17 giugno 2022, n. 71**, recante *Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*.

La **legge 24 marzo 1958, n. 195** recante *Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura*.

Il **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante il Codice dell'ordinamento militare contenente disposizioni sulla Rappresentanza militare

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente provvedimento, composto di cinque articoli, è inteso a novellare il codice di cui al **decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66**,

Le disposizioni ivi previste novellano il codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in particolare gli articoli 52, 53, 58, 60, 61, 64 e 70.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali in particolare, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, con riguardo al rispetto dell'ambito di esercizio del potere legislativo conferito dall'articolo 40 della legge 17 giugno 2022, n. 71 (oggetto della delega, tempi per il relativo esercizio, principi e criteri direttivi).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni recate dal provvedimento disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere d) e l), della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle Regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento regolatorio in esame è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

È stata verificata positivamente l'assenza di rilegificazioni ed esclusa la possibilità di delegificazione.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano attualmente presentati in Parlamento progetti di legge su materie analoghe.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal provvedimento.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulle materie oggetto del provvedimento.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto del provvedimento.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

La disciplina prevista dal presente provvedimento risulta coerente con le linee prevalenti della regolamentazione adottata sul medesimo oggetto dagli Stati membri dell'Unione Europea.

## **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni del provvedimento non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dal provvedimento sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto al di fuori della citata legge n. 71 del 2022.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Sono previsti quali atti successivi attuativi, in particolare, un decreto del Ministro della difesa per la modifica delle piante organiche (articolo 59, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010) e un adeguamento del regolamento interno da parte del Consiglio della magistratura militare (articolo 62, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010).

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. In ogni caso il controllo e il monitoraggio dell'intervento saranno effettuati dall'Amministrazione competente.